



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Direzione Servizi Media*

*Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse*

NAPOLI – 80143  
CENTRO DIREZIONALE  
ISOLA B5 – TORRE FRANCESCO  
[www.agcom.it](http://www.agcom.it)  
e-mail: [parcondicio@agcom.it](mailto:parcondicio@agcom.it)

ROMA – 00198  
VIA ISONZO, 21/B

A/To	<b>TESTATA GIORNALISTICA “BUONGIORNO USTICA” C.A. SIGNOR ROBERTO RIZZUTO</b>
Email	<a href="mailto:buongiornoustica@gmail.com">buongiornoustica@gmail.com</a> <a href="mailto:robertorizzuto@inwind.it">robertorizzuto@inwind.it</a>
Da/From	Ufficio Comunicazione politica e conflitti di interesse

Data/Date: 12/07/2013

n. pagine	Inclusa la copertina
pages n. 6	Including the coversheet

OGGETTO: NOTIFICA DELIBERA N.405/13/CONS DEL 3 LUGLIO 2013.  
SI TRASMETTE COPIA CONFORME DEL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO

Il Dirigente  
Benedetta Liberatore

Urgente

Conferma di avvenuto ricevimento:

Si prega di compilare le parti in bianco e trasmettere copia al fax n. 081 7507550

Si dichiara di aver ricevuto la presente comunicazione di n. \_\_\_\_\_ pagine in  
data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /13.

Firmato

in qualità di



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 405/13/CONS**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DELLA TESTATA GIORNALISTICA ON LINE "BUONGIORNO USTICA"**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 3 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 258/13/CONS dell'11 aprile 2013, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2013;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante "*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*";



A



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la denuncia a firma del Signor Salvatore Militello, candidato Sindaco al Comune di Ustica, trasmessa dalla Guardia di Finanza – Gruppo di Palermo in data 8 giugno 2013 (ns. prot. 30859), con la quale è stata segnalata la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della testata giornalistica on line “Buongiorno Ustica” attraverso la pubblicazione di risultati di sondaggi sull’elezione del Sindaco di Ustica durante il periodo di divieto sancito dall’art. 8 della legge medesima;

VISTA la nota dell’11 giugno 2013 (prot. n. 31398) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, a seguito della richiesta dell’Autorità (prot. n. 30868 del 9 giugno 2013) di procedere agli accertamenti conseguenti alla suddetta segnalazione, ha trasmesso le conclusioni dell’istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati dal Signor Militello, proponendo l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente. In particolare, il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 della legge n. 28/2000 in quanto *“...per le modalità di svolgimento, l’argomento e i tempi, l’attività in questione ha comunque l’effetto potenziale di influenzare il voto e presenta le caratteristiche di un sondaggio demoscopico”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal predetto Comitato e, in particolare, le controdeduzioni inviate dal Sig. Roberto Rizzuto, in qualità di editore – direttore di “Buongiorno Ustica”, in cui si espone, in sintesi, quanto segue:

- in data 6 giugno 2013, per la durata di circa ventiquattro ore, la testata giornalistica “Buongiorno Ustica”, registrata presso il Tribunale di Palermo, ha lanciato una rilevazione elettronica rivolta ai lettori, con cui si chiedeva testualmente *“Chi vedreste meglio come Sindaco di Ustica?”*. I lettori potevano scegliere tra due opzioni, corrispondenti ai due candidati alla carica di Sindaco;

- tale rilevazione era indirizzata a tutti i fruitori di internet e non aveva alcuna pretesa di rappresentatività dell’elettorato di Ustica, né poteva in alcun modo condizionare l’esito del voto reale;

- la rilevazione è stata chiusa alle ore 16.30 del 7 giugno 2013 e tutti gli articoli inerenti la campagna elettorale in corso venivano rimossi dalla home page del sito, rimanendo disponibili unicamente nell’archivio del quotidiano;

- prima di procedere alla formalizzazione della denuncia, il Signor Militello, candidato Sindaco, aveva intimato, tramite email, alla testata “Buongiorno Ustica” di oscurare la predetta rilevazione, lamentando la presunta violazione della legge: tuttavia, per i motivi esposti, detta rilevazione non veniva interrotta;

- numerosi blog e siti locali siciliani, anche in data 7 giugno 2013, lanciavano iniziative di rilevazione elettronica per coinvolgere i propri lettori, per cui si tratta di prassi ormai consolidate tra i giornali on line che propongono abitualmente tali rilevazioni anche a pochi giorni dalla data delle votazioni;





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

PRESA VISIONE della pagina pubblicata sul sito *web* della testata "Buongiorno Ustica" in data 6 giugno 2013 nella quale, sotto il titolo "Amministrative. Quale Sindaco per Ustica? Urne aperte per i nostri lettori. Vota", viene rivolta ai lettori la seguente domanda: "Chi tra Attilio Licciardi e Salvatore Militello vedreste meglio come sindaco di Ustica?" e viene precisato che si tratta di una "rilevazione elettronica aperta a chiunque... pertanto non può essere considerata un sondaggio pre-elettorale... ma un semplice modo per tastare gli umori di chi ci legge". Accanto ai nomi dei candidati alla carica di Sindaco sono riportate le percentuali di voto raggiunte;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità "verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare" e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 28/2000, secondo il quale "l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1" e che la disciplina di dettaglio è quella recata dalla delibera n. 256/10/CSP in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, cui l'art. 15 della delibera n. 258/13/CONS espressamente rinvia;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 28/2000 stabilisce che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato non solo rendere pubblici, ma comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

CONSIDERATO che l'articolo 7 comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 256/10/CSP ribadisce il divieto sancito dalla legge prevedendo che "Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto";

CONSIDERATO che la *ratio* del divieto di rendere pubblici o comunque diffondere sondaggi politico-elettorali nei quindici giorni precedenti il voto, sancito dall'art. 8 della legge n. 28/00, risiede nell'esigenza di preservare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio dell'elettore, evitando che lo stesso possa divenire destinatario passivo di determinate informazioni suscettibili di influenzarne l'orientamento nell'imminenza del voto;

CONSIDERATO che la testata "Buongiorno Ustica", attraverso la pagina *web* oggetto del presente provvedimento, riporta percentuali relative all'andamento delle intenzioni di voto dei lettori, quali risultanti da un sistema di manifestazione di propensioni elettorali per fini di intrattenimento;





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che il citato Regolamento sui sondaggi, allegato alla delibera 256/10/CSP, definisce "manifestazione di opinione" la "modalità di raccolta di opinioni senza valore scientifico, basata su quesiti rivolti in modo sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite differenti mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o posta elettronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche di carattere politico o elettorale, il cui risultato non può essere generalizzato" (articolo 1, comma 1, lett. e));

CONSIDERATO che la divulgazione, nel periodo di divieto di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali, dei risultati di manifestazioni di opinioni aventi ad oggetto le preferenze elettorali di un numero indeterminato di utenti, sebbene non dotata dell'attendibilità propria dei sondaggi demoscopici, comporta intrinsecamente il pericolo che la pubblicità dei risultati influenzi l'elettorato fluttuante;

RITENUTO pertanto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento violi il dettato normativo in quanto la condotta descritta realizza, attraverso la diffusione di risultati di manifestazioni di opinioni, l'effetto che la norma primaria mira a prevenire;

RITENUTO di aderire alla proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia circa la sussistenza, con riferimento alla fattispecie segnalata, della violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000;

RAVVISATA per i motivi esposti la violazione dell'art. 8 della legge n. 28/00;

RILEVATO che a norma dell'articolo 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in caso di violazione dell'art. 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla testata giornalistica *on line* "Buongiorno Ustica" di pubblicare, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, un messaggio nel quale si dia atto dell'intervenuta violazione del divieto sancito dall'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendo espresso riferimento al presente ordine. Al messaggio dovrà essere assegnato il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali assicurate alla rilevazione oggetto della segnalazione.



X



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

Roma, 3 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sciafani

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero .....  
(...*cinque*...) pagine,  
progressivamente numerate da pag. ....  
a pag. ....

Roma, 11.07.2013

